

ALLEGATO 3

ACAM S.p.A
Via A. Picco, 22
La Spezia

Oggetto: Accordo di Riservatezza

Egregi Signori,

facciamo riferimento al bando di gara da Voi pubblicato, avente ad oggetto la dismissione del 50,01% delle partecipazioni detenute in Acam Gas S.p.A. (la "**Partecipazione**"), meglio descritta nel medesimo bando (la "**Operazione**").

Con riferimento al nostro interesse per la Operazione ed alle Informazioni Riservate (come di seguito definite) che saranno da Voi fornite nel corso della *Due Diligence* che verrà da noi effettuata in conformità a quanto previsto nel bando sopra citato, aventi ad oggetto la Partecipazione confermiamo il nostro impegno a trattare tali informazioni in conformità alle disposizioni del presente accordo di riservatezza (l' "**Accordo**"), anche per conto dei nostri amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o consulenti (inclusi, in via esemplificativa, avvocati, revisori contabili, consulenti e banche d'affari) (collettivamente, i "**Rappresentanti**").

1. Informazioni Riservate. Ai fini del presente Accordo per **Informazioni Riservate** si intendono tutte le informazioni relative alla Partecipazione, fornite alla sottoscritta ed ai suoi Rappresentanti successivamente alla data del presente Accordo, oralmente e/o per iscritto, indipendentemente dal modo e/o dal soggetto che le ha trasmesse, nonché qualunque nota, relazione, analisi, dato, studio, commento, valutazione o altro documento predisposti da Voi e/o dai soggetti da Voi incaricati di assistervi nell'Operazione (di seguito i "**Consulenti**") che contenga, rifletta o sia basata, in tutto o in parte, su tali informazioni.

Le Informazioni Riservate non comprendono, tuttavia, le informazioni che:

- (i) siano o diventino generalmente accessibili da parte del pubblico per ragioni diverse da un inadempimento della nostra società o dei nostri Rappresentanti agli obblighi di cui al presente Accordo;
- (ii) diventino accessibili da parte nostra o dei nostri Rappresentanti, in modo non confidenziale o riservato, a seguito di divulgazione da parte di una persona che, per quanto a conoscenza nostra o dei nostri Rappresentanti, non sia vincolata da

un accordo di riservatezza o che non sia altrimenti obbligata a non trasmettere le Informazioni Riservate;

- (iii) siano sviluppate in maniera indipendente da parte nostra e/o dei nostri Rappresentanti, senza basarsi sulle, o fare riferimento alle, Informazioni Riservate.

Prendiamo e vi diamo atto che tutte le Informazioni Riservate, così come ogni copia delle stesse, sono e saranno da considerarsi di Vostra esclusiva proprietà e che la trasmissione delle stesse alla sottoscritta società ed ai nostri Rappresentanti non farà sorgere alcun diritto sulle Informazioni Riservate ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti dal presente Accordo.

2. Obblighi di riservatezza. Con il presente Accordo ci impegniamo, in conto proprio e dei nostri Rappresentanti, a:

- (i) mantenere strettamente riservate e a non divulgare, e/o comunque a non rendere note a terzi, le Informazioni Riservate;
- (ii) comunicare le Informazioni Riservate esclusivamente ai nostri Rappresentanti direttamente coinvolti nell'Operazione nella misura in cui ciò sia necessario ai fini della realizzazione dell'Operazione e di ogni ulteriore attività connessa o strumentale alla medesima;
- (iii) non utilizzare, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate per scopi che non siano connessi con l'Operazione (e con le attività ad essa accessorie e strumentali);
- (iv) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza ragionevolmente necessarie e opportune al fine di mantenere confidenziali le Informazioni Riservate;
- (v) restituirci tempestivamente tutte le Informazioni Riservate trasmesse o a cui sia stato dato comunque accesso (nonché qualsiasi nota, relazione, analisi, dato, studio, commento, valutazione o altro documento che contenga, rifletta o sia basata, in tutto o in parte, su tali informazioni), dietro semplice Vostra richiesta scritta in tal senso e, in ogni caso, nell'eventualità in cui cessi il nostro interesse all'Operazione, restando, in ogni caso, inteso che la restituzione delle Informazioni Riservate non pregiudicherà in alcun modo la vincolatività ed efficacia degli obblighi a carico nostro e dei nostri Rappresentanti derivanti dal presente Accordo.

Resta in ogni caso espressamente inteso che saremo responsabili per ogni inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo da parte nostra e dei nostri Rappresentanti salvo per quei Rappresentanti che abbiano eventualmente assunto nei Vostri confronti i medesimi obblighi previsti dal presente Accordo (anche tramite una lettera di adesione al presente Accordo), nel qual caso la sottoscritta società cesserà di

rispondere per il fatto di tali soggetti.

3. Divulgazioni obbligatorie. Qualora risultasse necessario divulgare a soggetti terzi le Informazioni Riservate in adempimento di applicabili norme di legge o di regolamento inderogabili o di provvedimenti emanati da qualsiasi Autorità che abbia competenza sulla sottoscritta e/o sui suoi Rappresentanti, ci impegniamo, secondo quanto consentito dalla legge, a comunicarVi prontamente per iscritto dell'esistenza di tale obbligo, al fine di permetterVi di assumere gli opportuni provvedimenti di protezione. Nel caso in cui la sottoscritta società fosse obbligata, e/o i suoi Rappresentanti fossero comunque obbligati, a divulgare le predette Informazioni Riservate, ci impegniamo a divulgare, ed a far sì che i nostri Rappresentanti divulgino, solo la parte di Informazioni Riservate in relazione alla quale esiste tale obbligo di divulgazione e ad adottare ogni ragionevole provvedimento affinché a tali Informazioni Riservate sia riservato un trattamento confidenziale.

4. Comunicazione dell'Operazione. Resta inteso che la sottoscritta si impegna a non divulgare ed a non far divulgare dai propri Rappresentanti, in mancanza di preventivo Vostro consenso scritto, ad alcun soggetto, le informazioni relative alla messa a disposizione delle Informazioni Riservate, all'esistenza di trattative relative all'Operazione, od al contenuto dell'operazione o altri eventi relativi all'operazione (incluso lo *status* della stessa), salvo il caso in cui la divulgazione sia imposta da obblighi di legge o di regolamento inderogabili o di provvedimenti emanati da qualsiasi autorità che abbia competenza sulla sottoscritta e/o sui suoi Rappresentanti ed, in tal caso, dandoVi per iscritto il maggior preavviso compatibile con le circostanze. Resta infine inteso che gli obblighi da noi assunti nel presente paragrafo verranno reciprocamente da Voi assunti anche con riferimento ai Vostri Consulenti.

5. Durata. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore sino alla data più vicina nel tempo tra (i) la data di completamento dell'Operazione, coincidente con la data della firma del contratto preliminare avente ad oggetto l'Operazione; e (ii) il secondo anniversario della data della sottoscrizione del presente Accordo.

6. Conformità alla legge. La sottoscritta si obbliga ad osservare le disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'assunzione e trattamento delle Informazioni Riservate.

7. Effetti. Sino alla stipula dell'eventuale contratto definitivo avente ad oggetto l'Operazione, le Parti non assumono alcuna obbligazione in merito all'Operazione per effetto del presente Accordo, salvo quanto dallo stesso specificamente stabilito.

8. Intero Accordo. Il presente Accordo contiene l'integrale disciplina del rapporto fra le parti in ordine alla materia dal medesimo regolato.

9. Rinunce. Il mancato esercizio o il ritardo da parte di una delle parti nell'esercizio

di diritti derivanti dal presente Accordo non può costituire rinuncia ai diritti da esso derivanti o precludere l'esercizio del diritto stesso.

10. Modifiche. Il presente Accordo non può essere modificato o integrato oralmente ma solo per accordo scritto sottoscritto da parte di entrambe le parti.

11. Invalidità parziale. L'invalidità di una clausola del presente Accordo non inficia la validità delle altre disposizioni dello stesso, che, pertanto, rimangono valide ed efficaci. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in buona fede dalle parti in modo tale da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione del Vostro interesse a mantenere confidenziali, a non divulgare a terzi ed a non fare utilizzare da terzi senza autorizzazione le Informazioni Riservate.

12. Legge applicabile. Foro esclusivo. Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti derivanti dalla, o in qualsiasi modo connesse alla, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di La Spezia.

* * *

Qualora quanto sopra rifletta con esattezza i termini del nostro accordo, Vi preghiamo di darcene conferma restituendoci l'acclusa copia del presente impegno di riservatezza da Voi datata, siglata in ciascuna pagina e sottoscritta in calce per accettazione.

Con i nostri migliori saluti.
